

ISTRUZIONI PER L'USO (13): POSIZIONE DEI CARTELLONI PUBBLICITARI RISPETTO AL FIUME TEVERE

Proseguiamo l'esame delle ulteriori distanze minime e degli ulteriori divieti che si è dato il Comune con il Regolamento vigente sulle affissioni pubblicitarie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009.

Come già detto, l'art. 18 è dedicato ai "Divieti di collocazione dei mezzi pubblicitari".

Il 1° comma testualmente recita: ***"É vietata la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari nei seguenti siti ad eccezione di quelli collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere relativi a restauri e manutenzioni di beni patrimoniali pubblici: a) muraglioni e rive del Tevere; d) Lungotevere lato Tevere, ad eccezione degli impianti di proprietà comunale recanti comunicazione istituzionale."***

I MURAGLIONI - Il 28 dicembre 1870, poco più di due mesi dopo la breccia di Porta Pia, Roma subì una grande inondazione da 17,22 metri a Ripetta (la maggiore dal 1637). L'impressione fu grande e fece porre mano a progetti di opere di difesa di Roma dalle piene. Giuseppe Garibaldi, tornato a Roma in veste di deputato a gennaio del 1875, intervenne in Parlamento presentando un disegno di legge per considerare di pubblico interesse le opere per preservare Roma dalle inondazioni: il disegno di legge spinse il Parlamento a finanziare l'opera. Alla fine, prevalse il progetto di Raffaele Canevari di arginare il Tevere con gli alti muraglioni di travertino che vediamo ancora oggi. La realizzazione dei muraglioni, durata quasi mezzo secolo e terminata solo nel 1926, ha cambiato il volto di Roma, liberandola dalla piaga delle inondazioni. La grande piena del 17 dicembre 1937, paragonabile a quella del 1870, provocò soltanto modesti allagamenti, che peraltro non si sono mai più ripetuti. Roma ha ricompensato l'ingegner Canevari intitolandogli una stradina lungo la via Salaria, al confine con il comune di Monterotondo



Un tratto dei muraglioni del Tevere

I LUNGOTEVERE DELLA SPONDA DESTRA – Da nord a sud sono i seguenti:

- Via delle Fornaci di Tor di Quinto;
- Lungotevere Milvio;
- Viale di Tor di Quinto;
- Via Capoprati;
- Lungotevere Maresciallo Diaz; lungotevere Maresciallo Cadorna;
- Lungotevere della Vittoria;
- Lungotevere Guglielmo Oberdan;
- Lungotevere delle Armi;
- Lungotevere Michelangelo;
- Lungotevere dei Millini;

- Lungotevere Prati;
- Lungotevere Castello;
- Lungotevere Vaticano;
- Lungotevere in Sassia;
- Lungotevere Gianicolense;
- Lungotevere Farnesina;
- Lungotevere Sanzio;
- Lungotevere degli Anguillara;
- Lungotevere degli Alberteschi;
- Lungotevere Ripa;
- Porto di Ripa Grande;
- Lungotevere Portuense;
- Lungotevere degli Artigiani;
- Lungotevere dei Papareschi;
- Lungotevere di Pietra Papa;
- Lungotevere degli Inventori;
- Via di S. Passera;
- Riva Pian Due Torri;
- Lungotevere della Magliana;
- Via dei Martiri Portuensi;
- Via delle Idrovore della Magliana.

I LUNGOTEVERE DELLA SPONDA SINISTRA – Da nord a sud sono i seguenti:

- Lungotevere dell'Acqua Acetosa;
- Lungotevere Salvo d'Acquisto;
- Lungotevere Thaon di Revel;
- Lungotevere Flaminio;
- Lungotevere delle Navi;
- Lungotevere Arnaldo da Brescia;
- Lungotevere in Augusta;
- Lungotevere Marzio;
- Lungotevere Tor di Nona;
- Lungotevere degli Altoviti;
- Lungotevere dei Fiorentini;
- Lungotevere dei Sangallo;
- Lungotevere dei Tebaldi;
- Lungotevere dei Vallati;
- Lungotevere de' Cenci;
- Lungotevere dei Pellegrini;
- Lungotevere Aventino;
- Lungotevere Testaccio;
- Riva Ostiense;
- Lungotevere S. Paolo;
- Lungotevere Dante;
- Via del Mare;
- Viadotto della Magliana;
- Via del Cappellaccio;
- Via del Trotto.

IL VINCOLO PAESAGGISTICO DI TUTTE LE SPONDE DEI FIUMI – Il divieto prescritto dal Regolamento comunale riguarda solo il lato Tevere e non anche il lato opposto dei Lungotevere sopra elencati.

Il Regolamento non ha tenuto conto che dal 1985 era stata approvata la cosiddetta “legge Galasso” n. 431, che ha sottoposto automaticamente a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (ora abrogata e recepita nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) una serie di “beni diffusi” tra cui rientrano anche **“i fiumi ... e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”**.

Ne deriva che all’interno della fascia di rispetto di 150 metri sia della sponda destra che della sponda sinistra del Tevere ricadono entrambi i lati di tutti i Lungotevere sopra descritti.

Va però precisato che il vincolo non si applica sia al tratto del Tevere che rientra nel centro storico (zona territoriale omogenea A) che al tratto che ricade nelle immediate vicinanze del centro storico (zona territoriale omogenea B).

La tutela del vincolo paesaggistico delle sponde del Tevere è stata assicurata tanto dai Piani Territoriali Paesistici (in sigla P.T.P.) relativi al Comune di Roma quanto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla P.T.P.R.): quest’ultimo ha imposto un vincolo paesaggistico per tutto il centro storico, che va ad integrare di fatto il vincolo “Galasso”, ed ha destinato le sponde del Tevere per lo più a “Paesaggio naturale di continuità”, ma anche a “Paesaggio degli insediamenti Urbani” ed a “Paesaggio dei centri e nuclei storici” per tutto il tratto del Tevere che rientra nel centro storico.

L’art. 23 delle Norme del P.T.P.R. detta la disciplina del “Paesaggio naturale di continuità” ed al paragrafo 5.5 della tabella C che è relativo ai “cartelloni pubblicitari” dispone come norma regolamentare che il loro posizionamento è **“non consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità”**.

L’art. 29 delle Norme del P.T.P.R. detta la disciplina del “Paesaggio dei centri e nuclei storici” ed al paragrafo 5.5 della tabella C che è relativo ai “cartelloni pubblicitari” dispone come norma regolamentare che sono **“non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico”**.

Ne deriva che non possono essere installati cartelloni pubblicitari in entrambi i lati di tutti i lungotevere sopra elencati che sono stati sottolineati, ad eccezione degli impianti di proprietà comunale che riguardano la comunicazione istituzionale e possono essere quindi sia di pubblica utilità che di tipo didattico.

L’art. 35 delle Norme del P.T.P.R. riguarda specificatamente la “protezione dei corsi delle acque pubbliche”: in modo coerente tanto con il “Paesaggio naturale di continuità” quanto con il “Paesaggio dei centri e nuclei storici”, il 6° comma stabilisce che **“i corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte”**.

La suddetta disposizione non si applica invece alle aree urbanizzate esistenti individuate come “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”, che è disciplinato dall’art. 28 delle Norme del P.T.P.R. il quale al paragrafo 5.5 della tabella C relativo ai “cartelloni pubblicitari” dispone come norma regolamentare che sono **“s subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP”** (vale a dire Studio di Inserimento Paesistico).

Per collocare ad ogni modo cartelli pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici (soggetti cioè a vincolo paesistico imposto *ex lege* 1497/1939 oppure *ope legis* 431/1985 oppure ancora con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio) prima ancora del materiale rilascio della autorizzazione da parte del Servizio Affissioni del Comune, occorre avere il rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesaggistica” che spetta al Dipartimento X° del Comune di Roma, ora Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde-Promozione dello Sport (nell’esercizio del

potere di subdelega conferito ai sensi della legge regionale n. 59/1995) il quale a sua volta deve avere il previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza competente per territorio ai sensi del 1° comma dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004, che spetta in tal caso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma.

Ne deriva che possono essere installati cartelloni pubblicitari anche sul lato opposto a quello del Tevere di tutti i lungotevere sopra elencati che non sono stati sottolineati, ma previo SIP e valutazione positiva di compatibilità da parte tanto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma quanto del Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde del Comune.

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.

È vietato collocare cartelloni pubblicitari tanto sui muraglioni e sulle rive del Tevere quanto su tutti i Lungotevere lato Tevere, ad eccezione degli impianti di proprietà comunale dedicati alla comunicazione istituzionale.

È inoltre vietato collocare cartelloni pubblicitari anche sul lato opposto dei Lungotevere sopra elencati che sono stati sottolineati.

Istruzione per l'uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a vas.roma@alice.it (ora circolo.vas.roma@gmail.com) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente tali espressi divieti.

P.S. – A titolo esemplificativo si riportano le sottostanti foto che sono relative a diversi impianti segnalati da VAS.



Impianto pubblicitario installato in viale di Tor di Quinto all'altezza del civico n. 60, sul lato Tevere, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 17,33 del 14 settembre 2010



Impianto pubblicitario installato in viale di Tor di Quinto all'altezza di piazzale di Ponte Milvio, sul lato opposto al Tevere, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 12,05 del 29 settembre 2010.



Impianto pubblicitario installato sul Lungotevere Flaminio di fronte al Ponte Duca d'Aosta, sul lato opposto al Tevere, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 14,15 del 28 giugno 2010.